



COMUNE DI PISTOIA
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE TERRITORIALE

U.O.C. S.U.A.P. Privacy e Statistica

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

AUTORIZZAZIONE

ai sensi della L.R. 51/2009 (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”) **e del Regolamento di attuazione n. 79/R/2016** (“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”), **come modificato dal Regolamento di attuazione 90/R/2020** (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell’11 agosto 2020”)

Campo di applicazione

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. 5 agosto 2009 n. 51, sono soggette ad autorizzazione del Comune tutte le strutture sanitarie private che erogano le prestazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), della medesima legge, e cioè:

- 1) prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio;
- 2) prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- 3) prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- 4) attività o servizi che per la loro peculiarità necessitano di percorsi di verifica dedicati.

Sono, in particolare, oggetto di autorizzazione in base all’art. 5, comma 1, della legge richiamata:

- a) l’apertura;
- b) l’ampliamento, la riduzione e la trasformazione dell’attività (intendendosi per ampliamento dell’attività un aumento del numero dei posti letto o l’avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte, mentre per trasformazione la modifica di attività sanitarie già autorizzate);
- c) l’ampliamento e la riduzione dei locali, nonché le trasformazioni interne se ed in quanto incidano sulla conformità della struttura ai requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi necessari per garantire la sicurezza delle strutture in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, così come descritti dall’Allegato A del Regolamento di attuazione 17 novembre 2016, n. 79/R così come modificato dal D.P.G.R. 16 settembre 2020, n. 90/R;
- d) il trasferimento in altra sede.

Le strutture sanitarie private che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale da parte della Regione ai sensi dell’art. 29 della L.R. 51/2009.

Modalità operative

Chi intenda avviare una struttura sanitaria privata nel Comune di Pistoia deve presentare apposita istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale Star, selezionando il **codice della attività di riferimento (86.11.R)**. Il portale STAR si collegherà automaticamente al portale SISAC (Anagrafe Regionale Strutture Sanitarie e Processi di Autorizzazione e Accreditamento) delle strutture sanitarie regionali.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere compilata tramite l'apposita modulistica regionale, approvata con Decreto dirigenziale 15095 del 22/9/2020: "D.P.G.R. 16 settembre 2020 n. 90/R: "Approvazione modulistica per la richiesta di autorizzazione, la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti bivalenti. Approvazione liste di autovalutazione per le strutture sanitarie. Revoca decreti 1523 del 15 febbraio 2017, n. 3751 del 19 marzo 2018 e n. 4158 del 22 marzo 2019".

La modulistica andrà corredata di tutti gli allegati richiesti ed, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, della seguente documentazione:

- relazione dettagliata circa le prestazioni e le attività previste;
- planimetria generale, firmata dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare la localizzazione del Struttura, il lotto di pertinenza, il volume edificato e la disponibilità di aree a parcheggio;
- planimetria dei locali in scala 1:100, timbrata, datata e sottoscritta dal tecnico compilatore e dal richiedente, idonea ad identificare l'articolazione interna dei singoli locali/spazi con destinazione d'uso, i percorsi interni ed esterni e gli accessi al Struttura, la superficie in metri quadri per singoli locali, la collocazione dei principali macchinari e apparecchiature;
- documento o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprovante la disponibilità dei locali;
- inventario delle attrezzature sanitarie;
- elenco del personale redatto riportando il numero per la tipologia di qualifica
- dichiarazione di assunzione di incarico da parte del direttore sanitario;
- liste di autovalutazione;
- dichiarazione sostitutiva Antimafia;
- attestazione del versamento di € 100,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago PA unitamente ad una marca da bollo da € 16,00 (una seconda marca da bollo dovrà essere inoltrata successivamente per il rilascio del provvedimento);
- attestazione del pagamento degli oneri regionali secondo gli importi e le modalità riportate nell'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

Quanto ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, si distinguono in:

- **generali**, ([sezione A all. A Regolamento 79/R/2016](#)) che devono essere posseduti da tutte le tipologie di strutture e sono uguali per tutti;
- **specifici**, ([sezione B all. A regolamento 79/R/2016](#)) relativi alla tipologia di struttura;
- **bivalenti** ([all. B regolamento 79/R/2016](#)) nel caso in cui la struttura non intenda avviare il successivo processo di accreditamento.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ricevuta l'istanza, procederà ad inviare la documentazione al Gruppo Tecnico Regionale di Verifica, costituito ai sensi del D.P.G.R. n. 4229 del 27/03/2018, al fine accertare la presenza degli requisiti di cui sopra.

Il procedimento autorizzatorio ha una durata di **giorni 90** dalla presentazione dell'istanza.

Il provvedimento viene rilasciato previa formulazione di parere favorevole da parte del Gruppo Tecnico Regionale di Verifica, a seguito di sopralluogo presso la struttura.

L'autorizzazione ha una validità triennale e deve essere rinnovata periodicamente mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva del mantenimento dei requisiti al Comune.

Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione potrà essere manifestata la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale, che dovrà essere in tal caso presentata alla Regione Toscana entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.

Costi

- versamento di € 100,00 quali diritti di istruttoria dovuti al Comune di Pistoia da corrispondersi tramite il sistema di pagamento Pago-PA;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento della presentazione dell'istanza;
- imposta di bollo da € 16,00 da corrispondersi al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- **oneri regionali** di cui all'Allegato A del D.P.G.R. n. 670/2018.

Assistenza tecnica STAR e SISAC

Per informazioni circa l'utilizzo di STAR si rinvia al Manuale d'uso di STAR.

Per supporto tecnico si comunica che è attivo un servizio di help desk della Rete Regionali dei SUAP accessibile tramite:

- numero verde: 800 980102, attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, festivi esclusi;
- fax: 055 0481460;
- email: reteregionale-suap@regione.toscana.it

Per assistenza nella compilazione del modulo inerente l'attestazione dei requisiti si comunica che è attivo un servizio di help desk SISAC accessibile tramite:

- numero verde: 800 814013, attivo dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, festivi esclusi;
- email: help@consorziometis.it

Normativa di riferimento

- **L.R. 51/2009** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);
- **Regolamento di attuazione n. 79/R/2016** (*“Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”*);
- **Regolamento di attuazione 90/R/2020** (*“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 agosto 2009, n. 51, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020”*).

Mezzi di impugnazione

Nei confronti del provvedimento finale può essere proposto ricorso al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa, può essere presentato ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di decadenza di 120 dalla comunicazione/notificazione, dalla pubblicazione o dalla conoscenza del provvedimento stesso, secondo quanto previsto dal D.P.R. 1199/1971.